

FIFA

STATUTO DELLA FIFA

SOMMARIO

Statuto FIFA

Definizioni

- I. Disposizioni generali
- II. Membri
- III. Presidente onorario e membro onorario
- IV. Confederazioni
- V. Organizzazione
 - A. Congresso
 - B. Comitato Esecutivo
 - C. Presidente
 - D. Comitato d'Urgenza
 - E. Commissioni permanenti
- VI. Misure disciplinari
- VII: Organi giurisdizionali
- VIII. Arbitraggio
- IX. Sottomissione alle decisioni della FIFA
- X. Segreteria Generale
- XI. Finanze
- XII. Diritti sulle competizioni e le manifestazioni
- XIII. Competizioni
 - A. Competizioni finali
 - B. Gare e competizioni internazionali
- XIV Disposizioni finali

DEFINIZIONI

I termini di seguito elencati sono così definiti:

FIFA: Fédération Internationale de Football Association

Associazione: associazione nazionale affiliata alla FIFA e membro della FIFA, salvo indicazioni contrarie nel testo.

Legga: organizzazione subordinata ad una associazione nazionale.

Associazioni britanniche: le quattro Associazioni del Regno Unito: *The Football Association, The Scottish Football Association, The Football Association of Wales e The Irish Football Association* (Irlanda del Nord).

IFAB: *International Football Association Board*

Confederazione: insieme di Associazioni nazionali affiliate alla FIFA e che fanno parte di uno stesso continente o di regioni geografiche assimilabili.

Congresso: l'organo legislativo della FIFA.

Comitato Esecutivo: l'organo esecutivo della FIFA.

Membro: associazione nazionale ammessa dal Congresso della FIFA.

Ufficiale: ogni dirigente, membri di una commissione, arbitro ed assistente arbitrale, allenatore, preparatore e tutti i responsabili tecnici, mediche e amministrative della FIFA, all'interno di una confederazione, di una associazione nazionale, di una lega o di una società.

Calciatore: tutti i giocatori di calcio tesserati presso un'associazione nazionale

Football Association: giuoco controllato dalla FIFA e praticato secondo le Regolamenti del Giuoco.

Il maschile generico utilizzato per semplicità si applica al sesso femminile così come il singolare può avere significato plurale e viceversa.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Nome e sede

La Federazione Internazionale di Football Association (FIFA) è un'associazione iscritta alla Camera di Commercio ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

La sede della FIFA è a Zurigo (Svizzera). Può essere trasferita altrove unicamente su decisione del Congresso.

Articolo 2

Obiettivo

La FIFA si propone di:

- a) migliorare costantemente il giuoco del calcio e diffonderlo nel mondo tenendo in considerazione il suo impatto universale, educativo, culturale e umanitario, mettendo in pratica dei programmi di sviluppo rivolti in modo particolare ai giovani;
- b) organizzare le proprie competizioni internazionali;
- c) stabilire delle regole e fare in modo che vengano rispettate;
- d) controllare il giuoco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure necessarie o consigliabili per impedire la violazione dello Statuto, dei regolamenti, delle decisioni della FIFA e dei Regolamenti del Giuoco;
- e) impedire che determinati metodi e pratiche compromettano l'integrità del giuoco o delle competizioni o che diano luogo a degli abusi nell'ambito del giuoco del calcio.

Articolo 3

Lotta contro la discriminazione e il razzismo

Ogni discriminazione nei confronti di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone per motivi etnici, di sesso, di lingua, di religione, di politica o per qualsiasi altro motivo è espressamente vietata, pena la sospensione o l'esclusione.

Articolo 4

Promozione delle relazioni amichevoli

La FIFA promuove le relazioni amichevoli:

- a) tra i membri, le Confederazioni, le società, gli ufficiali e i calciatori. Tutti gli individui e le organizzazioni coinvolti nel giuoco del calcio, sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti e i principi del fair-play.
- b) in seno alla società civile, a fini umanitari.

La FIFA mette a disposizione gli organi necessari per risolvere tutte le controversie che si possono verificare tra i membri, le Confederazioni, le società, gli ufficiali e i calciatori.

Articolo 5

Calciatori

Lo status dei calciatori e le modalità dei loro trasferimenti sono governati da un regolamento specifico promulgato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 6

Regolamenti del Giuoco

1. I Regolamenti del Giuoco del calcio si applicano a tutti i membri della FIFA. Soltanto l'IFAB ha il potere di promulgarli e modificarli.
2. L'IFAB è composto da otto membri. Quattro sono designati dalla FIFA, gli altri quattro dalle Associazioni britanniche.
3. Il funzionamento e le competenze dell'IFAB sono contenuti in un regolamento specifico.
4. ciascun membro della FIFA praticherà il Football (calcio a 5) secondo le regole del giuoco approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA.

Articolo 7

Comportamento degli organi e dei dirigenti

Nell'esercitare le loro attività, gli organi ed i dirigenti devono rispettare lo Statuto, il regolamento, le decisioni e il Codice Etico della FIFA. Il Codice Etico è stabilito dal Comitato Esecutivo.

Articolo 8

Lingue ufficiali

1. Le lingue ufficiali della FIFA sono l'Inglese, lo Spagnolo, il Francese e il Tedesco. L'Inglese è la lingua ufficiale dei verbali, della corrispondenza e delle comunicazioni.
2. I membri hanno il compito di provvedere alla traduzione nella lingua dei loro rispettivi paesi.
3. Le lingue ufficiali del Congresso sono l'Inglese, il Francese, lo Spagnolo, il Tedesco, il Russo, l'Arabo e il Portoghese. Le traduzioni in queste lingue devono essere effettuate da interpreti professionisti. I delegati possono parlare nella loro lingua madre a patto che sia garantita la traduzione in una delle lingue ufficiali del Congresso da parte di un interprete qualificato.

4. Lo Statuto, il Regolamento d'Applicazione dello Statuto, il Regolamento del Congresso, le decisioni e le comunicazioni della FIFA sono redatti nelle quattro lingue ufficiali. In caso di discordanza, farà fede la versione inglese.

II. MEMBRI

Articolo 9

Ammissione, sospensione ed esclusione

Il Congresso decide l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei membri.

Articolo 10

Ammissione

1. Può diventare membro della FIFA ogni associazione responsabile dell'organizzazione e del controllo del giuoco del calcio in un paese. In questo contesto, per "paese" si intende uno stato indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale. Con riserva delle eccezioni previste ai comma 5 e 6, la FIFA non riconosce che una sola organizzazione per paese.
2. Un'associazione non può essere ammessa come membro soltanto a condizione di essere stata precedentemente affiliata a titolo provvisorio a una confederazione per almeno due anni.
3. Ogni associazione che desidera diventare membro della FIFA deve presentare una richiesta scritta alla Segreteria Generale della FIFA.
4. Lo statuto dell'associazione, da allegare alla richiesta di ammissione, deve obbligatoriamente prevedere:
 - a) il suo impegno a conformarsi, in ogni momento, allo Statuto, ai regolamenti e alle decisioni della FIFA e della sua confederazione;
 - b) il suo impegno a osservare le Regolamenti del Giuoco in vigore;
 - c) il riconoscimento della giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport, conformemente allo Statuto.
5. Ognuna delle quattro Associazioni britanniche è riconosciuta come membro individuale della FIFA.
6. Con l'autorizzazione dell'associazione del paese da cui dipende, un'associazione di una regione che non ha ancora ottenuto l'indipendenza può comunque fare richiesta di ammissione alla FIFA.
7. Il Regolamento d'Applicazione dello Statuto regola le modalità e le procedure di ammissione
8. Questo articolo non influisce sullo status dei membri attuali.

Articolo 11

Richiesta e procedura per la candidatura

1. Il Comitato Esecutivo raccomanda al Congresso l'ammissione o il rifiuto dell'associazione. Quest'ultima può sostenere, davanti al Congresso, le motivazioni della sua richiesta.
2. Il nuovo membro acquisisce i diritti e gli obblighi derivanti dal suo status non appena la sua ammissione diventa effettiva. I suoi delegati hanno il diritto al voto e possono essere eletti con effetto immediato.

Articolo 12

Diritti dei membri

1. I membri dispongono dei seguenti diritti:
 - a) Partecipare al Congresso;
 - b) Formulare delle proposte riguardanti i punti all'ordine del giorno del Congresso;
 - c) Proporre dei candidati alla presidenza della FIFA;
 - d) Partecipare alle competizioni organizzate della FIFA;
 - e) Partecipare ai programmi d'aiuto e di sviluppo della FIFA;
 - f) Godere di tutti i diritti derivanti dal presente Statuto e da altri regolamenti:
2. L'esercizio di questi diritti è soggetto alle riserve derivanti dalle altre disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti d'applicazione.

Articolo 13

Obblighi dei membri

1. I membri hanno i seguenti obblighi:
 - a) Osservare sempre lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA come pure le decisioni prese in appello, dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) come previsto dall'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA;
 - b) Partecipare alle competizioni organizzate dalla FIFA;
 - c) Provvedere al versamento delle quote dovute;
 - d) Far rispettare dai propri membri lo Statuto, il regolamento, le direttive e le decisioni degli organi della FIFA;
 - e) Rispettare i Regolamenti del Giuoco;

- f) Osservare tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Statuto e da altri regolamenti.
- 2 La violazione dei suoi obblighi da parte di un membro comporta le sanzioni previste dal presente Statuto.

Articolo 14

Sospensione

1. Il Congresso ha il potere di sospendere un membro. Tuttavia il Comitato Esecutivo può sospendere, con effetto immediato, un membro colpevole di violare ripetutamente e in maniera grave i suoi obblighi. Se non viene nel frattempo interrotta dal Comitato Esecutivo, la sospensione resta in vigore fino al Congresso successivo.
2. Ogni sospensione deve essere confermata da una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi durante il Congresso successivo, in caso contrario essa viene annullata.
3. La sospensione comporta la perdita automatica delle prerogative legate allo status di membro. Agli altri membri è vietato mantenere delle relazioni in ambito sportivo con un membro sospeso. La Commissione Disciplinare può infliggere altre sanzioni.
4. I membri che non partecipano a due competizioni della FIFA per almeno quattro anni consecutivi sono privati del loro diritto di voto al Congresso, finché non rispetteranno i loro obblighi.

Articolo 15

Espulsione

1. Il Congresso può espellere qualsiasi membro:
 - a) che non ha rispettato i suoi impegni finanziari nei confronti della FIFA, oppure
 - b) colpevole di grave violazione dello Statuto, dei regolamenti, delle decisioni e del Codice Etico della FIFA, oppure
 - c) che non gode più della condizione di associazione rappresentante il calcio nel proprio paese.
2. Ogni espulsione necessita la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Congresso aventi diritto al voto e richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

Articolo 16

Dimissione

1. Ogni membro può chiedere la dimissione dalla FIFA al termine di un anno civile. La dimissione va annunciata mediante una lettera raccomandata alla Segreteria Generale almeno 6 mesi prima della fine dell'anno civile.
2. La dimissione diventa giuridicamente valida soltanto nel momento in cui il membro avrà rispettato tutti i suoi obblighi finanziari nei confronti della FIFA e degli altri membri.

Articolo 17

Organi

1. Gli organi all'interno della FIFA possono essere designati unicamente mediante elezione o per nomina interna. Lo statuto dei membri deve prevedere un sistema che garantisca loro un'indipendenza totale quando procedono alle elezioni e alle nomine.
2. La FIFA non riconosce gli organi che non siano stati eletti conformemente alle disposizioni del comma, 1. Quanto detto è valido anche per gli organi eletti o nominati soltanto ad interim.
3. La FIFA non riconosce le decisioni di organi che non siano stati eletti o nominati conformemente alle disposizioni del comma 1.

Articolo 18

Status delle leghe e degli altri raggruppamenti di società

1. Le leghe o altri raggruppamenti di società affiliati ad uno stato membro della FIFA sono subordinati ad esso e devono essere da esso riconosciuti. Le competenze, i diritti e gli obblighi di questi raggruppamenti sono stipulati nello statuto del membro ed i loro propri statuti e regolamenti devono essere approvati dal membro stesso.
2. Ogni membro dovrà assicurare, conformemente allo statuto, che le società ad esso affiliate siano in grado di prendere tutte le decisioni derivanti dalla loro affiliazione alla sua struttura, indipendentemente da ogni entità esterna. Tale obbligo è valido qualunque sia la forma giuridica della società affiliata. Inoltre, il membro deve assicurarsi che nessuna persona fisica o morale (holding e filiali comprese) non controllino più di una società allorquando esiste il rischio che ciò metta in pericolo l'integrità del gioco o di una competizione.

III. PRESIDENTE ONORARIO E MEMBRO ONORARIO

Articolo 19

Presidente onorario e membro onorario

1. Il Congresso può accordare ad una personalità il titolo di Presidente onorario o di membro onorario come riconoscimento ai servizi resi alla causa del giuoco del calcio
2. La loro nomina è proposta dal Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente onorario o il membro onorario può partecipare al Congresso a titolo consultivo.

IV. CONFEDERAZIONI

Articolo 20

Confederazioni

1. I membri che fanno parte di uno stesso continente sono raggruppati in seno alle seguenti Confederazioni riconosciute dalla FIFA:
 - a) Confederaciòn Sudamericana de fùtbol – CONMEBOL
 - b) Asian Football Confederation - AFC
 - c) Union des Associations Européennes de Football - UEFA
 - d) Confédération Africaine de Football - CAF
 - e) Confederation of North, Central American and Carribean Association Football - CONCACAF
 - f) Oceania Football Confederation - OFC
2. La FIFA può, in via eccezionale, autorizzare una confederazione ad accettare come membro un'associazione appartenente geograficamente ad un altro continente e non affiliata alla confederazione di questo continente. In questo caso, dovrà essere richiesto il parere della confederazione geograficamente interessata.
3. Ciascuna confederazione ha i seguenti diritti e obblighi:
 - a) rispettare e far rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della FIFA;
 - b) collaborare a stretto contatto con la FIFA in tutti i campi che hanno a che fare con la realizzazione dell'obiettivo indicato all'art.2 e con l'organizzazione delle competizioni internazionali;
 - c) organizzare le proprie competizioni tra società, conformemente al calendario internazionale;
 - d) organizzare le proprie competizioni internazionali, in particolare quelle giovanili, conformemente al calendario internazionale;
 - e) assicurarsi che nessuna lega internazionale o altro raggruppamento analogo di società o di leghe sia stato formato senza il proprio consenso e l'approvazione della FIFA;
 - f) concedere, su richiesta della FIFA, alle Associazioni non ancora ammesse, lo status di membro provvisorio che dà loro diritto a partecipare alle competizioni e alle conferenze. Gli altri diritti e doveri delle Associazioni ammesse come membri provvisori sono regolate dallo statuto e dai regolamenti della confederazione. I membri provvisori non possono partecipare alle competizioni finali della FIFA;
 - g) designare i membri del Comitato Esecutivo ai quali essa ha diritto, conformemente allo Statuto;
 - h) approfondire, in maniera attiva e costruttiva, il contatto e la collaborazione con la FIFA nell'ambito di riunioni consultive per il bene del giuoco del calcio e risolvere tutti i problemi legati ai suoi interessi e a quelli della FIFA;

- i) assicurarsi che i rappresentanti nominati in seno agli organi della FIFA o al Comitato Esecutivo svolgano la loro attività nello spirito di reciproco rispetto, solidarietà, riconoscenza e fair-play;
 - j) istituire delle commissioni che lavoreranno in stretta collaborazione con le relative commissioni della FIFA;
 - k) autorizzare, in via eccezionale e previo accordo della FIFA, un'associazione affiliata ad un'altra confederazione (o delle società affiliate alla suddetta associazione) a partecipare alle competizioni che organizza;
 - l) adottare, in collaborazione con la FIFA, tutte le misure necessarie per lo sviluppo del giuoco del calcio quali programmi di sviluppo, organizzazione di corsi, conferenze sul continente interessato;
 - m) nominare gli organi necessari allo svolgimento di tali incarichi;
 - n) procurarsi le risorse necessarie allo svolgimento di tali incarichi.
4. Il Comitato Esecutivo può attribuire alle Confederazioni altri compiti o competenze. A tale scopo la FIFA può concludere gli accordi corrispondenti con le rispettive Confederazioni.
5. Lo statuto e i regolamenti delle Confederazioni devono essere sottoposti all'approvazione della FIFA.

V. ORGANIZZAZIONE

Articolo 21

Organi

1. Il Congresso è l'organo legislativo e l'istanza suprema.
2. Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo.
3. La Segreteria Generale è l'organo amministrativo.
4. Le commissioni permanenti e ad hoc hanno il compito di consigliare e di assistere il Comitato Esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni. Le loro principali attribuzioni sono fissate nel presente Statuto e la loro composizione, il loro funzionamento e i loro compiti complementari sono definiti in regolamenti specifici.

A. Congresso

Articolo 22

Congresso

1. Il Congresso può prendere forma di un Congresso ordinario o straordinario.

2. Il Congresso ordinario ha luogo ogni anno: Il Comitato Esecutivo ne fissa il luogo e la data che sono comunicati per iscritto ai membri almeno tre mesi prima. La convocazione formale si fa per iscritto almeno un mese prima della data del Congresso. Con la convocazione si invia l'ordine del giorno, la relazione del Presidente, la contabilità annuale e la relazione dell'organo di revisione.
3. Il Comitato Esecutivo può convocare un Congresso straordinario in qualsiasi momento.
4. Il Comitato Esecutivo può convocare un Congresso straordinario qualora un quinto dei membri ne faccia richiesta scritta. Nella suddetta richiesta devono essere specificate le questioni all'ordine del giorno. Il Congresso straordinario deve aver luogo entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.
5. Il luogo, la data e l'ordine del giorno devono essere comunicati ai membri almeno due mesi prima della data del Congresso straordinario. Non si può apportare nessuna modifica all'ordine del giorno di un Congresso straordinario.

Articolo 23

Diritto di voto, delegati, osservatori

1. Ciascun membro dispone di un voto al Congresso. Soltanto i membri presenti possono votare. Essi sono rappresentati dai loro delegati. Essi non possono votare né per procura né per corrispondenza.
2. I delegati al Congresso devono appartenere all'associazione membro che essi rappresentano ed essere nominati dall'organo competente di questa associazione.
3. I rappresentanti delle Confederazioni possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori.
4. Durante il periodo del loro mandato, i membri del Comitato Esecutivo non possono essere designati come delegati della loro associazione.
5. Il Presidente dirige lo svolgimento del Congresso conformemente al Regolamento del Congresso.

Articolo 24

Candidati alla presidenza della FIFA

1. Soltanto i membri sono autorizzati a proporre i candidati alla presidenza. Questi dovranno comunicare per iscritto il nome del loro candidato alla Segreteria Generale della FIFA almeno due mesi prima della data del Congresso.
2. La Segreteria Generale comunicherà ai membri i nomi dei candidati proposti almeno un mese prima della data del Congresso.

Articolo 25

Ordine del giorno del Congresso ordinario

1. Il Segretario Generale stabilisce l'ordine del giorno in base alle proposte del Comitato Esecutivo e dei membri. Le proposte che un membro intende sottoporre al Congresso devono essere inviate per iscritto almeno due mesi prima della data del Congresso, con una breve motivazione.
2. I punti di seguito elencati devono obbligatoriamente figurare all'ordine del giorno del Congresso:
 - a) verifica della conformità della convocazione e della composizione del Congresso allo Statuto;
 - b) approvazione dell'ordine del giorno;
 - c) comunicazioni del Presidente;
 - d) nomina di cinque membri incaricati del controllo dei verbali;
 - e) nomina degli scrutatori;
 - f) sospensione o esclusione di un membro, qualora se ne presenti la necessità;
 - g) approvazione del verbale del precedente Congresso;
 - h) relazione sulle attività (attività svolte dal precedente Congresso in poi);
 - i) presentazione del bilancio consolidato e revisionato e della contabilità delle entrate e delle uscite;
 - j) approvazione della contabilità annuale;
 - k) approvazione del bilancio;
 - l) ammissione in qualità di membro, qualora se ne presenti la necessità;
 - m) voto riguardante le proposte di emendamento dello Statuto, del Regolamento d'Applicazione dello Statuto e del Regolamento del Congresso, qualora se ne presenti la necessità;
 - n) discussione delle proposte dei membri e del Comitato Esecutivo a patto che siano state inviate entro i termini stabiliti dal comma 1, qualora se ne presenti la necessità;
 - o) designazione dell'organo di revisione, qualora se ne presenti la necessità;
 - p) elezione del Presidente e nomina dei vicepresidenti e dei membri del Comitato Esecutivo, qualora se ne presenti la necessità.
3. L'ordine del giorno di un Congresso ordinario può essere modificato su richiesta dei tre quarti dei membri presenti al Congresso ed aventi diritto al voto.

Articolo 26

Modifica dello Statuto, del Regolamento d'Applicazione dello Statuto, del Regolamento del Congresso

1. Il Congresso è autorizzato a modificare lo Statuto, il Regolamento d'Applicazione dello Statuto e il Regolamento del Congresso.
2. Le proposte di emendamento dello Statuto, presentate per iscritto e accompagnate da una breve motivazione, devono essere inviate alla Segreteria Generale dai membri o dal Comitato Esecutivo. Ciascuna proposta è valida se presentata per iscritto e sostenuta da almeno altri due membri.
3. Affinché un emendamento dello Statuto sia votato, dovrà essere presente la maggioranza assoluta (la metà più uno) dei membri con diritto al voto.
4. Affinché sia adottata, una richiesta di emendamento dello Statuto deve ottenere i tre quarti dei voti dei membri presenti con diritto al voto.
5. Le proposte di emendamento del Regolamento d'Applicazione dello Statuto e del Regolamento del Congresso, per iscritto e accompagnate da una breve motivazione, possono essere inviate alla Segreteria Generale dai membri o dal Comitato Esecutivo.
6. Una proposta di emendamento del Regolamento d'Applicazione dello Statuto e del Regolamento del Congresso viene adottata se ha raccolto i voti di consenso della maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto al voto.

Articolo 27

Elezione, altre decisioni, maggioranza richiesta

1. Le elezioni avvengono con voto segreto
2. Tutte le altre decisioni che richiedono un voto sono prese per alzata di mano o con l'aiuto di strumenti di voto elettronici. Se il voto per alzata di mano non permette di stabilire la maggioranza richiesta a favore di una proposta, il voto sarà effettuato mediante appello nominale, chiamando i membri secondo l'ordine alfabetico inglese.
3. Per l'elezione del Presidente, è necessario raggiungere al primo turno i due terzi dei voti validamente espressi. Per il secondo turno ed eventuali turni successivi, è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. Dal secondo turno e in presenza di più di due candidati, sarà inoltre eliminato dopo ogni votazione colui che ha ottenuto il minor numero di voti fino a quando non resteranno in lizza soltanto due candidati.
4. Salvo disposizioni contrarie presenti nello Statuto, le decisioni sono prese per maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Le astensioni non saranno considerate nel calcolo della maggioranza.

Articolo 28

Verbale

1. Il Segretario Generale è incaricato del verbale del Congresso.
2. Il verbale del Congresso è controllato dai membri nominati a tale scopo.

Articolo 29

Entrata in vigore delle decisioni

Salvo decisione contraria del Congresso, le decisioni prese entreranno in vigore 60 giorni dopo la sua chiusura del Congresso stesso.

B. COMITATO ESECUTIVO

Articolo 30

Composizione, elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei membri

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 24 membri:
 - 1 presidente eletto dal Congresso
 - 8 vicepresidenti e
 - 15 membri, nominati dalle Confederazioni e le Associazioni.
2. Il Presidente è eletto dal Congresso nel corso dell'anno successivo alla Coppa del Mondo. Il mandato ha una durata di quattro anni, inizia al termine del Congresso nel corso del quale il Presidente è stato eletto e può essere rinnovato.
3. I membri del Comitato Esecutivo sono nominati dalle rispettive Confederazioni ad eccezione del vicepresidente che rappresenta le quattro Associazioni britanniche il quale viene eletto da queste Associazioni. Tutte le Confederazioni e le quattro Associazioni britanniche devono prendere un'unica decisione in merito a quando vogliono nominare o eleggere i loro membri in seno al Comitato Esecutivo della FIFA. I prossimi Congressi delle Confederazioni e delle quattro Associazioni britanniche dovranno comunque prendere tale decisione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto. Una Confederazione può nominare o rinominare soltanto metà dei suoi membri (in caso di numero dispari la metà dei membri da nominare più o meno uno) e soltanto ogni due anni. I mandati dei membri del Comitato Esecutivo dureranno quattro anni dal momento del loro insediamento a cura del Congresso FIFA. Se una Confederazione o le quattro Federazioni britanniche decidono di cambiare l'anno delle nomine oppure delle elezioni nel loro Statuto, il mandato del Vice Presidente e dei membri nominati per il Comitato Esecutivo della FIFA, sarà prorogato di un anno, ma solo per una volta. Un membro entrato nel Comitato esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo dal Congresso della FIFA.

Le Confederazioni dispongono dei seguenti seggi:

- | | | | |
|----|----------|--------------------|------------|
| a) | CONMEBOL | vicepresidente (1) | membri (2) |
| b) | AFC | vicepresidente (1) | membri (3) |

c)	UEFA	vicepresidenti (2)	membri (5)
d)	CAF	vicepresidente (1)	membri (3)
e)	CONCACAF	vicepresidente (1)	membri (2)
f)	OFC	vicepresidente (1)	membri (-)
g)	le 4 Associazioni britanniche	vicepresidente (1)	membri (-)

- 4) Più membri della stessa associazione non possono avere contemporaneamente lo status di membro del Comitato Esecutivo.
- 5) I mandati dei vicepresidenti e dei membri durano quattro anni. Essi possono essere rinnovati.
- 6) Se il Presidente è permanentemente o temporaneamente impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, può essere rappresentato fino al Congresso successivo dal vicepresidente in carica da più tempo. Se necessario, il Congresso dovrà eleggere un nuovo Presidente.
- 7) I membri del Comitato Esecutivo che non possono più esercitare le loro funzioni sono immediatamente sostituiti dalle loro Confederazioni o le Associazioni che li hanno designati, per il resto del loro mandato.

Articolo 31

Competenze del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo risolve tutti i casi che non rientrano nella sfera di competenza del Congresso o di altri organi, in virtù della legge o del presente Statuto.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente. Il Comitato Esecutivo deve essere convocato dal Presidente se almeno tredici membri lo richiedono.
4. Il Comitato Esecutivo nomina i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni permanenti.
5. Il Comitato Esecutivo nomina i presidenti, i vicepresidenti e i membri degli organi giurisdizionali.
6. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Ciascun membro del Comitato Esecutivo ha il diritto di proporre i punti che desidera vengano trattati.
7. In caso di necessità, il Comitato Esecutivo può, in qualsiasi momento, decidere di creare nuovi commissioni ad hoc.
8. Il Comitato Esecutivo nomina i delegati della FIFA e dell'IFAB.
9. Il Comitato Esecutivo stabilisce i regolamenti specifici delle commissioni permanenti e delle commissioni ad hoc.
10. Il Comitato Esecutivo nomina e revoca il Segretario Generale su proposta del Presidente. Il Segretario Generale assiste d'ufficio alle sedute di ciascuna commissione.

11. Il Comitato Esecutivo determina la sede e le date delle competizioni finali della FIFA come pure il numero di squadre di ciascuna confederazione ammesse a parteciparvi.
12. Il Comitato Esecutivo approva il regolamento d'organizzazione interno della FIFA.

C. PRESIDENTE

Articolo 32

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente la FIFA.
2. Egli è incaricato soprattutto :
 - a) di mettere in pratica le decisioni del Congresso e del Comitato Esecutivo tramite la Segreteria Generale;
 - b) del controllo dei lavori della Segreteria Generale;
 - c) delle relazioni tra la FIFA e le Confederazioni, i membri, gli organi politici e le organizzazioni internazionali
3. Il Presidente è l'unico autorizzato a proporre la nomina o la revoca del Segretario Generale
4. Il Presidente presiede tutte le sedute del Congresso, del Comitato Esecutivo, del Comitato d'Urgenza e delle commissioni di cui è stato nominato presidente.
5. Il Presidente vota al Comitato Esecutivo e, in caso di parità di voti, il suo è preponderante.
6. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati d'ufficio dal vicepresidente disponibile in carica da più tempo.
7. Le altre competenze del Presidente sono stabilite nel Regolamento d'Organizzazione interno della FIFA.

D. COMITATO D'URGENZA

Articolo 33

Comitato d'Urgenza

1. Il Comitato d'Urgenza si occupa di tutte le questioni che devono essere risolte tra una seduta e l'altra del Comitato Esecutivo. Esso è composto dal Presidente della FIFA e da un rappresentante di ciascuna confederazione scelto tra i membri del Comitato Esecutivo. I suoi membri sono nominati dal Comitato Esecutivo per la durata di quattro anni.

2. Le sedute del Comitato d'Urgenza sono convocate dal Presidente. Se una convocazione non può avvenire in tempo utile, le decisioni possono essere prese mediante altri mezzi di comunicazione. Le decisioni entrano in vigore con effetto immediato. Il Presidente informa immediatamente il Comitato Esecutivo delle decisioni prese dal Comitato d'Urgenza.
3. Ogni decisione presa dal Comitato d'Urgenza deve essere confermata dal Comitato Esecutivo nel corso della sua seduta successiva.
4. Se il Presidente è impossibilitato a partecipare alla seduta, egli è rappresentato dal vicepresidente in carica da più tempo.
5. Il Presidente ha il potere di designare un sostituto quando un membro è impossibilitato o ricusato. Il sostituto deve far parte del Comitato Esecutivo e della stessa confederazione a cui appartiene il membro impossibilitato o ricusato.

E. COMMISSIONI PERMANENTI

Articolo 34

Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti sono:
 - a) La Commissione delle Finanze
 - b) La Commissione di Revisione Interna
 - c) La Commissione d'Organizzazione della Coppa del Mondo della FIFA
 - d) La Commissione d'Organizzazione della Coppa delle Confederazioni della FIFA
 - e) La Commissione d'Organizzazione dei Tornei Olimpici di Calcio
 - f) La Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo Juniores della FIFA
 - g) La Commissione del Calcio Femminile e delle Competizioni Femminili della FIFA
 - h) La Commissione di Futsal (Calcio a 5)
 - i) La Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo delle Società della FIFA
 - j) La Commissione degli Arbitri
 - k) La Commissione Tecnica e dello Sviluppo
 - l) La Commissione di Medicina Sportiva
 - m) La Commissione per lo Status del Calciatore

- n) La Commissione delle Questioni Giuridiche
 - o) La Commissione per il Fair-Play e le Responsabilità Sociali
 - p) La Commissione dei Media
 - q) La Commissione delle Associazioni
 - r) La Commissione del Calcio
 - s) La Commissione di Studi Strategici
 - t) Il Consiglio per il Marketing e la Televisione
2. I presidenti e i vicepresidenti delle commissioni permanenti devono essere membri del Comitato Esecutivo, ad eccezione del presidente e del vicepresidente della Commissione di Revisione Interna, che non possono esserlo in nessun caso.
 3. I membri delle commissioni permanenti sono nominati dal Comitato Esecutivo su richiesta dei membri della FIFA, del Presidente della FIFA o delle Confederazioni.
I presidenti e vicepresidenti e i membri delle commissioni permanenti sono nominati per la durata di quattro anni.
 4. La composizione e le attribuzioni delle diverse commissioni sono governate da regolamenti specifici.
 5. Il presidente rappresenta la commissione e ne dirige l'attività conformemente al regolamento.
 6. Ciascuna commissione può istituire un Bureau e/o una sottocommissione per trattare gli affari urgenti.
 7. Le commissioni possono, inoltre, proporre al Comitato Esecutivo degli emendamenti dei loro regolamenti.

Articolo 35

Commissione delle Finanze

La Commissione delle Finanze soprintende alla gestione finanziaria e consiglia il Comitato Esecutivo per quanto riguarda le questioni finanziarie e di gestione del patrimonio. Essa analizza il budget e i conti annuali della FIFA preparati dal Segretario Generale e li sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Articolo 36

Commissione di Revisione Interna

La Commissione di Revisione Interna garantisce la conformità e l'affidabilità dei conti e verifica i rapporti dei revisori esterni su richiesta del Comitato Esecutivo.

Articolo 37

Commissione d'organizzazione della Coppa del Mondo della FIFA

La Commissione d'Organizzazione della Coppa del Mondo della FIFA organizza la Coppa del Mondo conformemente al regolamento in vigore, al capitolato e al contratto tra la FIFA e l'associazione organizzatrice.

Articolo 38

Commissione d'Organizzazione della Coppa delle Confederazioni della FIFA

La Commissione d'Organizzazione della Coppa delle Confederazioni della FIFA organizza la Coppa delle Confederazioni della FIFA conformemente al regolamento in vigore, al capitolato e al contratto tra la FIFA e l'associazione organizzatrice.

Articolo 39

Commissione d'Organizzazione dei Tornei Olimpici di Calcio

La Commissione d'Organizzazione dei Tornei Olimpici di Calcio organizza i Tornei Olimpici di Calcio conformemente al regolamento in vigore e alla Carta Olimpica.

Articolo 40

Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo Juniores della FIFA

La Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo Juniores della FIFA organizza il Campionato del Mondo Juniores della FIFA e il Campionato del Mondo U-17 della FIFA conformemente ai regolamenti in vigore, al capitolato e ai contratti tra la FIFA e le Associazioni organizzatrici.

Articolo 41

Commissione del Calcio Femminile e delle Competizioni Femminili

La Commissione del Calcio Femminile organizza la Coppa del Mondo di Calcio Femminile e il Campionato del Mondo Femminile U-19 della FIFA conformemente ai regolamenti in vigore, al capitolato e ai contratti tra la FIFA e le Associazioni organizzatrici. Essa tratta tutte le questioni relative al calcio femminile in generale.

Articolo 42

Commissione di Futsal (Calcio a 5)

La Commissione di Futsal organizza il Campionato del Mondo di Futsal della FIFA conformemente al regolamento in vigore, al capitolato e al contratto tra la FIFA e l'associazione organizzatrice. Essa elabora le Regolamenti del Giuoco del Futsal e tratta tutte le questioni relative al Futsal in generale.

Articolo 43

Commissione d'Organizzazione del campionato del Mondo delle Società della FIFA

La Commissione d'Organizzazione del Campionato del Mondo delle Società della FIFA organizza il Campionato del Mondo della Società della FIFA conformemente al regolamento in vigore, al capitolato e al contratto tra la FIFA e l'associazione organizzatrice.

Articolo 44

Commissione degli Arbitri

La Commissione degli Arbitri applica e interpreta i Regolamenti del Giuoco. Essa può proporre gli emendamenti necessari al Comitato Esecutivo. Essa designa gli arbitri e gli assistenti arbitrali per le competizioni organizzate dalla FIFA.

Articolo 45

Commissione Tecnica e di Sviluppo

La Commissione Tecnica e di Sviluppo analizza i principali aspetti della formazione e dello sviluppo tecnico del calcio.

Articolo 46

Commissione di Medicina Sportiva

La Commissione di Medicina Sportiva tratta tutte le questioni mediche relative al calcio.

Articolo 47

Commissione per lo Status del Calciatore

La Commissione per lo Status del Calciatore stabilisce e si assume l'incarico di far rispettare il Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Essa fissa lo status dei calciatori durante le varie competizioni della FIFA. La sua competenza giurisdizionale è stabilita nel Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.

I lavori della Camera di Risoluzione delle Controversie, secondo il Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori e il Regolamento di Procedura di tale camera, sono ugualmente nella sfera di competenza di questa commissione.

Articolo 48

Commissione delle Questioni Giuridiche

La Commissione delle Questioni giuridiche si occupa dell'analisi di tutte le questioni giuridiche legate al calcio e all'evoluzione dello Statuto e dei regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e dei membri.

Articolo 49

La Commissione per il Fair-Play e le Responsabilità Sociali

la Commissione per il Fair-Play e di Responsabilità Sociale si occupa di tutte le questioni attinenti al fair-play del calcio a livello mondiale, controlla il rispetto delle norme di fair-play, sovrintende e supervisiona il comportamento di tutti i partecipanti al gioco del calcio.

Articolo 50

Commissione dei Media

La Commissione dei Media si occupa delle condizioni di lavoro dei media durante le manifestazioni della FIFA e della collaborazione con i gruppi di media internazionali.

Articolo 51

Commissione delle Associazioni

La Commissione delle Associazioni si occupa delle relazioni tra le FIFA e i membri e cerca delle soluzioni per ottimizzare la loro collaborazione. Questa commissione segue ugualmente l'evoluzione dello Statuto e dei regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e dei membri.

Articolo 52

Commissione del Calcio

La Commissione del Calcio si occupa delle questioni di calcio, in particolare della sua struttura come pure delle relazioni tra società, leghe, membri, Confederazioni e la FIFA.

Articolo 53

Commissione di Studi Strategici

La Commissione di Studi Strategici si occupa delle strategie globali e della struttura politica, economica e sociale del calcio.

Articolo 54

Consiglio per il Marketing e la Televisione

Il Consiglio per il Marketing e la Televisione ha il ruolo di consulente del Comitato Esecutivo nell'ambito dell'elaborazione e dell'esecuzione dei contratti che legano la FIFA a vari partner di marketing/televisione e analizza le strategie di marketing e di televisione.

VI. MISURE DISCIPLINARI

Articolo 55

Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono, in particolare, le seguenti:

1. contro le persone fisiche e morali:
 - a) messa in guardia
 - b) biasimo
 - c) multa
 - d) restituzione di premi

2. contro le persone fisiche:
 - a) ammonimento
 - b) espulsione
 - c) sospensione dalla gara
 - d) interdizione dallo spogliatoio e/o dalla panchina di riserva
 - e) interdizione dallo stadio
 - f) divieto di esercitare ogni attività relativa al calcio

3. contro le persone morali
 - a) interdizione di tesserare nuovi calciatori
 - b) obbligo di giocare a porte chiuse
 - c) obbligo di giocare su terreno neutro
 - d) divieto di giocare in un determinato stadio
 - e) annullamento di risultati di gare
 - f) esclusione
 - g) forfait
 - h) detrazione di punti
 - i) relegazione forzata in una categoria inferiore

4. Il Comitato Esecutivo stabilisce un Codice Disciplinare.

VII. ORGANI GIURISDIZIONALI

Articolo 56

Organi giurisdizionali

1. Gli organi giurisdizionali della FIFA sono:
 - a) la Commissione di Disciplina
 - b) la Commissione d'Appello
 - c) la Commissione Etica

2. La competenza e il funzionamento di questi organi sono regolati dal Codice disciplinare della FIFA e dal Codice di etica della FIFA.

3. Le competenze giurisdizionali di alcune commissioni sono riservate.

Articolo 57

Commissione di Disciplina

1. La Commissione di Disciplina è composta da un presidente, un vicepresidente e dal numero richiesto di membri. Il suo presidente e il suo vicepresidente devono avere una formazione giuridica.
2. Il funzionamento della Commissione è regolato dal Codice Disciplinare della FIFA. La Commissione si riunisce in presenza di almeno tre membri. All'occorrenza, il presidente della Commissione può emettere da solo una sentenza.
3. La Commissione di Disciplina può adottare le sanzioni elencate nel presente Statuto e nel Codice Disciplinare nei confronti dei membri, delle società, degli ufficiali, dei calciatori come pure degli agenti di gare e degli agenti di calciatori.
4. La competenza disciplinare del Congresso e del Comitato Esecutivo di pronunciare delle sospensioni e delle esclusioni dei membri è riservata.

Articolo 58

Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello è formata da un presidente, un vicepresidente e dal numero richiesto di membri. Il suo presidente e vicepresidente devono avere una formazione giuridica.
2. Il funzionamento della Commissione è regolato dal Codice Disciplinare della FIFA. La Commissione tiene le proprie sedute in presenza di almeno tre membri. All'occorrenza, il presidente può emettere da solo una sentenza.
3. La Commissione si occupa dei ricorsi interposti contro le decisioni della Commissione di Disciplina che i regolamenti della FIFA non dichiarano definitive come pure delle decisioni della Commissione per lo Status del Calciatore relative alla qualificazione nella squadra rappresentativa.
4. Le decisioni della Commissione d'Appello sono definitive e vincolanti per tutte le parti interessate, con riserva di un ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Articolo 59

Commissione Etica

1. la Commissione Etica è formata da un presidente, un Vice Presidente e dal numero di membri ritenuto necessari.
2. questo organo è regolato dal Codice di etica della FIFA come stabilito dal Comitato Esecutivo della FIFA

VIII. ARBITRAGGIO

Articolo 60

Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)

1. La FIFA offre la possibilità di fare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, un tribunale arbitrale indipendente con sede a Losanna (Svizzera), per ogni controversia tra la FIFA e le Confederazioni, i membri, le leghe, le società, i calciatori, gli ufficiali, gli agenti di gare e gli agenti di calciatori con licenza.
2. La procedura arbitrale è regolata dal Codice dell'Arbitraggio in materia di sport **del TAS**. In pratica, il TAS applica in primo luogo le varie regole emesse dalla FIFA e a titolo suppletivo, la legge svizzera.

Articolo 61

Competenze del TAS

1. Ogni ricorso contro le decisioni finali prese dagli Organi giurisdizionali della FIFA e delle decisioni prese dalle Confederazioni, membri o leghe, devono essere depositate presso il TAS entro 21 giorni dalla notifica della decisione.
2. Si può fare ricorso al TAS solo dopo aver esaurito ogni altro grado di giudizio interno.
3. Il TAS non si occupa dei ricorsi relativi:
 - a) alla violazione dei Regolamenti del Giuoco;
 - b) a una sospensione inferiore o uguale a quattro gare o tre mesi ad eccezione delle decisioni in materia di doping;
 - c) alle decisioni contro le quali sia possibile un ricorso presso un tribunale arbitrale indipendente, regolarmente costituito, previsto dalla normativa di una Associazione o di una Confederazione.
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'Organo decisionale della FIFA competente o in alternativa il TAS possono dare effetto sospensivo al ricorso.
5. L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) è abilitata, dopo aver esaurito tutti i gradi di giudizio interno della FIFA, a fare reclamo solo in relazione a decisioni relative al doping in conformità al precedente par. 1

Articolo 62

Impegno

1. Le Confederazioni, i membri e le leghe si impegnano a riconoscere il TAS come istanza giuridica indipendente. Essi s'impegnano a prendere tutte le disposizioni necessarie affinché sia i loro membri che i calciatori e gli ufficiali si sottomettano all'arbitraggio del TAS. Le stesse disposizioni vanno applicate agli agenti di gare e agli agenti di calciatori con licenza.

2. È vietato ogni ricorso davanti a un tribunale ordinario, salvo se è specificatamente previsto dai regolamenti della FIFA.
3. Le Associazioni devono inserire nel loro statuto una disposizione secondo la quale le loro società e i loro membri non possono portare una controversia davanti a tribunali ordinari ma dovranno sottoporre ogni eventuale disputa agli organi giurisdizionali dell'associazione, della confederazione o della FIFA.

IX. SOTTOMISSIONE ALLE DECISIONI DELLA FIFA

Articolo 63

Principio

1. Le Confederazioni, i membri e le leghe si impegnano a sottomettersi in maniera definitiva alle decisioni delle istanze competenti della FIFA che, conformemente al suo Statuto, sono definitive e non possono costituire oggetto di un ricorso.
2. Essi si impegnano a prendere tutte le disposizioni necessarie affinché i loro membri come pure i loro calciatori e ufficiali si sottomettano a tali decisioni.
3. Le stesse disposizioni vanno applicate agli agenti organizzatori di gare e agli agenti di calciatori con licenza.

Articolo 64

Sanzioni

Ogni infrazione alle suddette prescrizioni sarà sanzionata conformemente al Codice Disciplinare della FIFA.

X. SEGRETERIA GENERALE

Articolo 65

Segreteria Generale

La Segreteria Generale svolge tutti i compiti amministrativi della FIFA sotto la direzione del Segretario Generale.

Articolo 66

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dirige la Segreteria Generale.
2. Egli è assunto in base a un contratto di diritto privato.
3. I suoi compiti sono:

- a) l'esecuzione delle decisioni del Congresso e del Comitato Esecutivo conformemente alle istruzioni del Presidente;
 - b) la gestione della contabilità della FIFA;
 - c) la produzione dei verbali del Congresso e del Comitato Esecutivo, del Comitato d'Urgenza, delle commissioni permanenti e delle commissioni ad hoc;
 - d) la corrispondenza della FIFA
 - e) le relazioni con le Confederazioni, i membri e le commissioni;
 - f) l'organizzazione della Segreteria Generale;
 - g) l'assunzione e il licenziamento del personale della Segreteria Generale.
 - h) la firma delle decisioni a nome e per conto delle Commissioni FIFA se non c'è una disposizione contraria nei Regolamenti corrispondenti.
4. I quadri dirigenti (direttori) della Segreteria Generale sono nominati dal Presidente su proposta del Segretario Generale.

XI. FINANZE

Articolo 67

Esercizio

1. L'esercizio sociale della FIFA ha una durata di 4 anni ed inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della competizione finale della Coppa del Mondo della FIFA.
2. Le entrate e le spese della FIFA devono essere equilibrate sull'esercizio. Devono essere costituite delle riserve per garantire la realizzazione dei compiti principali della FIFA.
3. Il Segretario Generale ha il compito di elaborare il bilancio consolidato annuale della FIFA e delle sue filiali entro il 31 dicembre.

Articolo 68

Organo di Revisione

L'organo di revisione verifica i conti approvati dalla Commissione delle Finanze e presenta un rapporto al Congresso. Esso è nominato per un periodo di quattro anni. Il suo mandato può essere rinnovato.

Articolo 69

Quota annuale

1. La quota annuale deve essere effettuata il 1° gennaio di ogni anno. La quota dei nuovi membri per l'anno in corso deve essere versata entro un termine di 30 giorni dalla fine del Congresso durante il quale essi sono ammessi.
2. L'importo della quota annuale è stabilito dal Congresso ogni quattro anni, su proposta del Comitato Esecutivo. È lo stesso per tutti i membri e non può essere superiore a USD 1.000.

Articolo 70

Compensazione

La FIFA può compensare i crediti nei confronti dei suoi membri con le loro risorse.

Articolo 71

Contributi

1. I membri versano un contributo alla FIFA per ogni gara internazionale disputata da due squadre nazionali di serie A. Per gara internazionale si intende anche ogni gara disputata nell'ambito dei Tornei Olimpici di Calcio. La percentuale è calcolata in funzione delle entrate lorde conformemente al Regolamento d'Applicazione dello Statuto e deve essere versata dall'associazione del paese nel quale ha luogo la gara.
2. Le Confederazioni possono esigere una percentuale indipendentemente dalla FIFA. Le modalità sono regolate dai loro statuti o regolamenti.

Articolo 72

Diritti

1. La FIFA, i suoi membri e le Confederazioni sono proprietari originari, senza restrizione di contenuto, di tempo, di luogo e di diritto, di tutti i diritti che possono derivare dalle competizioni e da altre manifestazioni che rientrano nell'ambito delle loro rispettive competenze. In particolare, fanno parte di tali diritti i diritti patrimoniali di ogni tipo, i diritti di registrazione, di riproduzione e di diffusione audiovisive, i diritti multimediali, i diritti di marketing e di promozione come pure i diritti di proprietà intellettuale quali i diritti di segni distintivi e i diritti d'autore.
2. Il Comitato Esecutivo determina il tipo di sfruttamento e l'ampiezza di utilizzo di tali diritti adottando dei provvedimenti speciali. **Il Comitato Esecutivo è libero di decidere se sfruttare o meno questi diritti da solo o con terzi oppure delegarne lo sfruttamento a terzi.**

Articolo 73

Autorizzazione

1. La FIFA, i membri e le Confederazioni soltanto possono autorizzare la diffusione delle gare e delle manifestazioni che dipendono dalla loro sfera di competenza con dei supporti audiovisivi in particolare e ciò a prescindere da considerazioni di luogo, di contenuto, di data, di tecnica o di diritto.

2. Il Comitato Esecutivo emana un regolamento specifico a tale scopo.

XII. COMPETIZIONI

A. COMPETIZIONI FINALI

Articolo 74

Sito

1. Il sito scelto per ogni competizione finale organizzata dalla FIFA è determinato dal Comitato Esecutivo. Come regola generale, le competizioni non devono svolgersi due volte di seguito sullo stesso continente. Il Comitato Esecutivo decreta le direttive al riguardo.
3. I rispettivi regolamenti delle Coppe del Mondo della FIFA determinano la parte delle entrate lorde globali che sarà utilizzata a fini di sviluppo.

B. GARE E COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

Articolo 75

Calendario internazionale

Il Comitato Esecutivo stabilisce, con l'accordo delle Confederazioni un calendario internazionale delle gare alle quali le Confederazioni, i membri e le leghe sono tenuti a conformarsi.

Articolo 76

Gare e competizioni internazionali

1. Il Comitato Esecutivo ha il compito di decretare tutte le disposizioni relative all'organizzazione di gare e di competizioni internazionali che coinvolgono delle squadre rappresentative, delle leghe e/o delle squadre di società. Nessuna gara o competizione può avere luogo senza essere prima stata autorizzata dalla FIFA.
2. Il Comitato Esecutivo può decretare disposizioni tecniche.

Articolo 77

Contatti

1. Per ogni gara o contatto sportivo di un membro con un'associazione non appartenente alla FIFA, con dei membri provvisori delle Confederazioni o le loro società è necessario l'accordo della FIFA
2. È vietata qualsiasi gara con una squadra i cui calciatori non fanno parte di una società o di una lega appartenente a un membro della FIFA.

3. I membri e le loro società non sono abilitati a giocare sul territorio di un altro membro senza l'autorizzazione di quest'ultimo.

Articolo 78

Autorizzazione

Ogni associazione, lega o società appartenente a un membro non può affiliarsi, se non in via eccezionale, a un altro membro o partecipare a delle competizioni sul territorio di quest'ultimo senza l'autorizzazione dei suddetti membri e della FIFA.

XIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79

Casi non previsti e di forza maggiore

Il Comitato Esecutivo prende una decisione definitiva in tutti i casi non previsti dal presente Statuto o nei casi di forza maggiore.

Articolo 80

Dissoluzione

Nel caso di dissoluzione della FIFA, il suo patrimonio sarà consegnato al tribunale supremo del paese in cui ha sede, il quale provvederà alla sua gestione, come farebbe un "buon padre di famiglia" fino alla ricostituzione della FIFA.

Articolo 81

Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato adottato durante il Congresso straordinario del 19 ottobre 2003 a Doha. Entra in vigore il 1° gennaio 2004. L'art. 30 par. 3, l'articolo 34 par. 1 lett. J, l'articolo 44, l'articolo 59, l'articolo 60, l'articolo 65 par. 3 sono stati completati o corretti in occasione del Congresso ordinario della FIFA svolto a Marrakesch il 12 settembre 2005. Le modifiche entrano in vigore dal 1° dicembre 2005. L'art. 6, par. 4; l'art. 13 par. 1 lett. a; l'art. 34, par 1 lett. o; l'art. 49, l'art. 56, par 1 lett. c e par. 2; l'art. 59; l'art. 61 par. 3 lett. b e par. 5, sono stati revisionati e/o modificati dal Congresso ordinario della FIFA svoltosi a Monaco l'8 giugno 2006. Questi emendamenti sono entrati in vigore dal 1° agosto 2006.

Doha, il 19 ottobre 2003/Marrakech, il 12 settembre 2005, Munich, 8 giugno 2006

Per il Comitato Esecutivo della FIFA

Il Presidente della FIFA
Joseph S. Blatter

Il Segretario Generale
Urs Linsi

REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE

DELLO STATUTO

SOMMARIO

Regolamento d'Applicazione dello Statuto

- I. Domanda di ammissione alla FIFA
- II. Definizione, notifica e registrazione delle gare
- III. Gare tra società e tra leghe
- IV. Tornei
- V. Disposizioni finanziarie
- VI. Agenti organizzatori di gare e agenti di calciatori
- VII. Idoneità a giocare in una rappresentativa nazionale
- VIII. Regolamenti del Giuoco
- IX. Arbitri e assistenti arbitrali
- X. Disposizioni finali

I. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FIFA

Articolo 1

Domanda di ammissione alla FIFA

1. La FIFA deve verificare che il fascicolo di candidatura sia completo e lo trasmette alla confederazione competente.
2. Le Confederazioni che accordano un'affiliazione provvisoria a un'associazione che ha fatto domanda di ammissione alla FIFA conformemente allo Statuto, devono osservare il funzionamento della suddetta associazione per un periodo di almeno due anni.
3. Esse compilano per la FIFA una relazione finale dettagliata in cui descrivono il funzionamento dell'associazione.
4. Il Comitato Esecutivo stabilisce la procedura di ammissione in un regolamento specifico.

Articolo 2

Confederazioni

1. Il Comitato Esecutivo decide, basandosi sulla relazione finale della confederazione, se l'associazione risponde ai criteri di ammissione della FIFA
2. Se sono rispettate le condizioni per l'ammissione, spetta al Congresso successivo decidere se ammettere o meno l'associazione postulante.

II. DEFINIZIONE, NOTIFICA E REGISTRAZIONE DELLE GARE

Articolo 3

Gare internazionali

1. Le gare internazionali riconosciute dalla FIFA sono delle gare tra due membri della FIFA dove ambedue fanno scendere in campo una squadra nazionale rappresentativa.
2. Una gara internazionale di serie A è una gara organizzata tra due membri della FIFA nella quale ambedue presentano la loro prima squadra rappresentativa.
3. I termini impiegati per definire una gara sono quelli in grado di fornire un'appropriata descrizione politica e geografica dei paesi o i territori dei membri le cui squadre sono coinvolte nella gara e sui quali essi hanno l'esclusivo controllo e giurisdizione.
4. Se un membro permette a una della sue leghe di selezionare una squadra che porta il nome del suo paese, la gara è considerata una gara internazionale di serie A ai sensi del comma 1 summenzionato.

Articolo 4

Gare tra società e tra leghe

1. Una gara interclub è una gara giocata tra due società. Anche se le società possono appartenere a membri diversi, tale gara non può essere riconosciuta come gara internazionale.
2. Una gara interlega è una gara giocata tra due squadre appartenenti a due leghe. Anche se le leghe possono appartenere a membri diversi, tale gara non può essere riconosciuta come gara internazionale, con riserva delle disposizioni previste al summenzionato articolo 3, comma 4.

Articolo 5

Notifica

1. Tutte le gare internazionali di serie A, comprese le gare amichevoli e quelle giocate nell'ambito dei tornei o dei giochi di cui il calcio fa parte, sono annunciate dai membri organizzatori alla Segreteria Generale della FIFA non oltre 14 giorni dal momento in cui sono state organizzate; in ogni caso tale notifica deve pervenire alla FIFA almeno 48 ore prima della data programmata per la gara.
2. Per le gare notificate dopo questo termine, si dovrà pagare alla FIFA una multa di USD 700. Per le gare che non sono state oggetto di nessuna notifica, si dovrà pagare una multa di USD 1.500. Queste multe si possono pagare entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione della FIFA.

Articolo 6

Relazione

1. Entro un termine di 14 giorni dopo ogni gara internazionale di serie A, il segretario generale dell'associazione membro sul cui territorio viene giocata la gara deve notificare alla Segreteria Generale della FIFA, servendosi dell'apposito modulo ufficiale, il risultato della gara, il cognome e il nome dell'arbitro e dell'assistente arbitrale che l'hanno diretta come pure il cognome, il nome e lo status dei calciatori e dei sostituti delle due squadre. Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato.
2. Se il suddetto modulo viene inviato in ritardo, una multa di USD 100 dovrà essere pagata alla FIFA. Se il modulo non viene affatto spedito, l'importo della multa sarà di USD 700. Tali multe vanno pagate entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione della FIFA. Nei casi recidivi, il Comitato Esecutivo può aumentare l'importo di tali multe.

Articolo 7

Registrazione

1. Tutte le gare internazionali di serie A sono registrate, con i loro risultati, su una lista ufficiale tenuta dalla FIFA.

2. Tuttavia, tali gare non sono registrate sulla lista ufficiale delle gare internazionali tra due Associazioni membro se una di esse ne esprime il desiderio comunicandolo alla FIFA e all'altra associazione membro almeno 48 ore prima che abbia luogo la gara. In tal caso deve essere comunque pagata la quota dovuta alla FIFA per le gare internazionali di serie A, in virtù dello Statuto.

III. GARE TRA SOCIETÀ E TRA LEGHE

Articolo 8

Autorizzazione

1. Nessuna gara interclub o interlega tra squadre appartenenti a membri diversi può essere disputata senza l'espressa autorizzazione dei membri interessati. Questi devono inserire nel loro regolamento una clausola dove sono definiti i termini entro i quali le società devono chiedere l'autorizzazione prevista e le sanzioni in caso di violazione.
2. Un'associazione membro deve informare gli altri membri interessati di tutte le gare che, a sua conoscenza, sono organizzate e giocate sulla loro area di giurisdizione e per le quali l'autorizzazione non è stata richiesta o concessa.
3. Delle squadre miste composte di calciatori che non appartengono alla stessa società o alla stessa associazione non possono incontrare delle società, delle selezioni rappresentative di Associazioni membro o altre squadre simili se non con il consenso dell'associazione membro e della confederazione sul cui territorio si svolge la gara, Se i calciatori appartengono a società o a membri di Confederazioni diverse, è necessaria un'autorizzazione della FIFA.

I. TORNEI

Articolo 9

Autorizzazione

1. Tutti i tornei che coinvolgono più di due squadre (società o selezioni rappresentative) regionali o nazionali appartenenti a membri diversi devono essere autorizzati dalla confederazione sul cui territorio è programmato il torneo. Se una o più squadre partecipanti provengono da Confederazioni diverse, è necessaria l'autorizzazione della FIFA.
2. Le richieste d'autorizzazione necessarie devono essere presentate dal membro sul cui territorio è previsto il torneo almeno due mesi prima della data d'inizio prevista per il torneo.
3. Le richieste d'autorizzazione saranno accompagnate da una lista delle squadre la cui partecipazione al torneo è programmata e dal regolamento del torneo così come è stato stabilito dall'organo incaricato dell'organizzazione.
4. Se un torneo si svolge sul territorio di un membro senza che quest'ultimo abbia presentato richiesta di autorizzazione, il membro in questione sarà sanzionato conformemente al regolamento disciplinare della confederazione interessata e, all'occorrenza, dalla FIFA.

V. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 10

Contributi

1. Il contributo dovuto alla FIFA in virtù dello Statuto in occasione di qualsiasi gara giocata da due squadre internazionali di serie A, in particolare le gare disputate nell'ambito dei tornei o dei giochi ad esclusione dei tornei juniores, ammonta al 2% (due per cento).
2. Esso si calcola sugli incassi lordi delle gare soggette a imposta (importi provenienti dalla vendita dei biglietti d'entrata, dei diritti di pubblicità, dei diritti di trasmissioni televisive e radiofoniche, dei diritti di pellicola, video ecc.).
3. Possono essere detratte dalle entrate lorde solo le tasse di stato e quelle municipali effettivamente pagate (ad esclusione delle tasse di cambio o di trasferimento) come pure le spese eventualmente sostenute per il noleggio di stadi. L'importo totale detratto non deve superare il 30% dell'intero incasso lordo.
4. I membri affiliati a una confederazione devono osservare le disposizioni del comma 1 del presente articolo, con le seguenti riserve:
 - a) nelle gare giocate tra membri affiliati a una stessa confederazione sul territorio di quest'ultima, l'imposta dovuta alla FIFA è soltanto dell'1%, essendo il rimanente 1% dovuto alla confederazione interessata;
 - b) nelle gare giocate tra membri affiliati a Confederazioni diverse sul territorio di una di queste ultime, il 2% è dovuto alla FIFA, la quale restituirà lo 0,5% a ciascuna delle Confederazioni interessate.

Articolo 11

Estratto conto

1. Per ognuna delle gare soggette a imposta sarà compilato un estratto conto dettagliato da parte del membro del paese sul cui territorio ha avuto luogo la gara.
2. Tale estratto conto dovrà contenere tutte le indicazioni richieste relative all'incasso totale registrato come pure sulle tasse o spese detratte.
3. Sia l'estratto conto che l'importo dovuto come imposta dovranno essere inviati alla FIFA entro un termine di 60 giorni dalla data in cui ha avuto luogo la gara.
4. Il mancato adempimento di tali richieste comporta l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto.

Articolo 12

Importo minimo

Qualunque sia l'esito finanziario della gara, il contributo dovuto alla FIFA non può essere inferiore a USD 400.

VI. AGENTI ORGANIZZATORI DI GARE E AGENTI DI CALCIATORI

Articolo 13

Agenti organizzatori di gare e agenti di calciatori

1. In materia di organizzazione di gare, è autorizzato il ricorso a agenti organizzatori di gare.
2. Gli agenti organizzatori di gare incaricati di organizzare delle gare tra squadre appartenenti alla stessa confederazione devono essere in possesso di una licenza rilasciata dalla confederazione interessata. Le Confederazioni promulgano le disposizioni necessarie.
3. Gli agenti organizzatori di gare incaricati di organizzare delle gare tra squadre appartenenti a Confederazioni diverse devono essere in possesso di una licenza rilasciata dalla FIFA: Il Comitato Esecutivo promulga le disposizioni necessarie.
4. La FIFA potrà intervenire per far rispettare gli impegni presi tra gli agenti organizzatori di gare e le squadre che sono a loro legate da contratto soltanto se si presentano le seguenti condizioni:
 - a) nella gara o nel torneo al centro della controversia si contrappongono delle squadre appartenenti a Confederazioni diverse;
 - b) l'agente o l'intermediario coinvolto è in possesso di una licenza FIFA.

Articolo 14

Agenti di calciatori

I calciatori possono ricorrere a degli agenti per i trasferimenti. L'attività di questi agenti di calciatori è subordinata al possesso di una licenza.
Il Comitato Esecutivo promulga le disposizioni necessarie.

VII. IDONEITA' A GIOCARE IN UNA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

Articolo 15

Principio

1. Ogni calciatore in possesso della nazionalità di un paese può giocare nelle squadre rappresentative nazionali dell'associazione del suddetto paese. Il Comitato Esecutivo ha il compito di decidere i criteri d'idoneità secondo i quali un calciatore, che non abbia ancora disputato gare internazionali, in conformità a quanto previsto al par. 2 del presente articolo e che abbia acquisito una nuova nazionalità o sia idoneo a giocare per più rappresentative nazionali, in base alla sua nazionalità.

2. ad eccezione delle condizioni specificate nei par.fi 3 e 4 che seguono, ogni calciatore che abbia già giocato per una rappresentativa nazionale in una gara internazionale (per tutta o per parte della sua durata) nell'ambito di una competizione ufficiale di qualunque categoria, o ogni tipo di calcio, non può più giocare in una gara internazionale per un'altra associazione nazionale.
3. Qualora un calciatore possieda più di una nazionalità, o se un calciatore ne acquisisce una nuova o sia autorizzato a giocare per più rappresentative nazionali in base alla sua nazionalità, egli può, fino al 21° anno compiuto, chiedere di giocare per un'altra Associazione per la quale ha i requisiti necessari a giocare una gara internazionale per la Associazione di un altro paese del quale possieda la nazionalità, a patto che sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Non abbia giocato in una gara internazionale di serie A (per tutta o per parte della sua durata) per l'associazione a cui appartiene e se al momento della sua prima completa o parziale apparizione in una gara internazionale di una competizione ufficiale per l'associazione a cui appartiene, egli era già in possesso della nazionalità della associazione per la quale vorrebbe giocare.
 - b) Egli non è autorizzato a giocare per la sua nuova associazione in nessuna competizione alla quale abbia già partecipato per la sua vecchia associazione. Tale diritto può essere esercitato una sola volta.
4. Se un calciatore, schierato in campo dalla sua associazione in una gara internazionale, in conformità a quanto stabilito nel precedente par. 2, perde definitivamente la nazionalità di quel paese senza il suo consenso o contro la sua volontà in seguito ad una decisione delle autorità governative, egli potrà chiedere il permesso di giocare per un'altra associazione della quale già possieda la nazionalità o la abbia acquisita..
5. un calciatore che abbia il diritto di cambiare associazione, in conformità ai par.fi. 3 e 4 del presente articolo, deve presentare una richiesta scritta e motivata alla Segreteria Generale della FIFA. La Commissione per lo Status del Calciatore dovrà decidere in merito alla richiesta. La procedura sarà svolta in conformità al Regolamento della Commissione per lo status del giocatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie. Dal momento della presentazione della domanda, il giocatore non può più giocare per una squadra rappresentativa fino a quando la sua richiesta non sia stata esaminata.

VIII. REGOLAMENTI DEL GIUOCO

Articolo 16

Emendamenti dei Regolamenti del Giuoco

1. La FIFA deve informare le Associazioni membro degli emendamenti e delle decisioni relative alle Regolamenti del Giuoco promulgate dall'IFAB, entro un mese dall'assemblea annuale di quest'organo.
2. Le Associazioni membro sono tenute a applicare tali emendamenti e decisioni entro e non oltre il 1° luglio successivo all'assemblea annuale dell'IFAB. Tuttavia, possono essere

autorizzate delle eccezioni per i membri la cui stagione calcistica non è ancora terminata a tale data

3. I membri sono autorizzati a applicare gli emendamenti e le decisioni immediatamente dopo la loro promulgazione da parte dell'IFAB.

IX. ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI

Articolo 17

Nomine

1. Ogni arbitro e assistente arbitrale di una gara internazionale deve appartenere a un'associazione membro neutrale, salvo un precedente accordo tra le Associazioni membro interessate.
2. L'arbitro e l'assistente arbitrale selezionati per dirigere una gara internazionale devono figurare nella lista ufficiale degli arbitri e assistenti arbitrali della FIFA.

Articolo 18

Relazione

1. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali di ogni gara internazionale di serie A dovranno inviare una relazione alla FIFA e all'associazione membro sul cui territorio si è svolta la gara entro 48 ore dalla fine della gara in questione.
2. Questa relazione dovrà essere redatta sul modulo ufficiale consegnato all'arbitro dall'associazione sotto la cui giurisdizione si gioca la gara.
3. In particolare, la relazione dovrà rendere conto di tutte le misure disciplinari adottate, fornendo le motivazioni di tali provvedimenti.

Articolo 19

Indennità

1. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali delle gare internazionali hanno diritto:
 - a) a un'indennità giornaliera;
 - b) al rimborso delle loro spese di trasporto.
L'importo, la classe (viaggi) e il numero di giorni d'indennità ai quali gli arbitri e gli assistenti arbitrali hanno diritto sono stabiliti dal Regolamento relativo alle spese della FIFA.
2. Gli importi dovuti agli arbitri e agli assistenti arbitri devono essere pagati dall'associazione organizzatrice il giorno stesso della gara in una moneta facilmente convertibile.
3. Le spese d'albergo e di soggiorno degli arbitri e degli assistenti arbitrali della gare internazionali sono a carico dell'associazione organizzatrice della gara.

X. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Obiettivi

1. La FIFA si assicura che i suoi obiettivi siano raggiunti e garantiti esclusivamente attraverso l'uso delle risorse materiali ed umane appropriate o sue o da una Confederazione o Federazione affiliata, appositamente delegata oppure lavorando con le confederazioni in base allo Statuto della FIFA
2. con riferimento all'art. 2 lettera e dello Statuto FIFA, la FIFA stessa dovrà prendere provvedimenti, specialmente ma non esclusivamente, contro attività di scommesse irregolari, di doping o di razzismo, in quanto queste attività sono proibite e soggette a sanzioni.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il Regolamento d'Applicazione dello Statuto è stato adottato dal Congresso straordinario della FIFA che si è svolto il 19 ottobre a Doha. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004. L'art. 15 par. 1 di queste regole che governano l'applicazione dello Statuto è stato aggiunto dal Congresso ordinario di Parigi del 21 maggio 2004 ed è entrato in vigore il 21 luglio 2004. L'art. 15 e l'art. 20 sono stati revisionati dal Congresso ordinario di Monaco l'8 giugno 2006 e sono entrati in vigore il 1° agosto 2006.

Doha, il 19 ottobre 2003; Parigi, 21 maggio 2004, Monaco 8 giugno 2006

PER IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FIFA

Il Presidente della FIFA
Joseph S. Blatter

Il Segretario Generale
Urs Linsi